

Presidente

Omissis

Fasc. n. 4761/2024

Oggetto: *Omissis* (P. IVA n. *Omissis*) - Procedimento per la formulazione di una proposta di misure straordinarie ai sensi dell'art. 32 d.l. 90/2014 e s.m.i. – Procedimento penale n. *Omissis*. – n. *Omissis* presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di *Omissis* - Archiviazione

VISTO l'articolo 32 del d.l. 90/2014 e s.m.i., che disciplina l'applicazione di misure straordinarie nel caso in cui l'Autorità giudiziaria proceda per i delitti ivi contemplati ovvero in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un contratto pubblico nonché ad un'impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale o ad un contraente generale, e ricorrano fatti gravi e accertati;

VISTE le Linee Guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, Autorità o Anac) congiuntamente al Ministero dell'Interno, pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità;

VISTE le "*Disposizioni per la disciplina del procedimento preordinato alla proposta del Presidente dell'A.N.AC. di adozione delle misure straordinarie ai sensi dell'articolo 32 del d.l. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, e s.m.i.*" (di seguito Disposizioni), pubblicate sul sito istituzionale dall'Autorità;

VISTI gli atti acquisiti al fascicolo di ufficio e, in particolare:

- la relazione istruttoria dell'Ufficio Operativo Speciale Misure Straordinarie e Commissariamenti di cui alla nota prot. n. 0050506 del 01.04.2025;
- le note informative dell'Ufficiale di Collegamento della Guardia di Finanza prot. n. 39992 del 25.05.2022; n. 113591 del 1.10.2024 e n. 39963 del 13.03.2025;
- l'ordinanza applicativa di misure cautelari personali e il decreto di sequestro preventivo adottati dal GIP Tribunale di *Omissis* in data 03.09.2021;
- la richiesta di rinvio a giudizio del P.M. presso il Tribunale di *Omissis* del 22.10.2021;

- l'ordinanza di applicazione di misure cautelari e il decreto di sequestro preventivo adottati dal Tribunale di *Omissis* in data 15.02.2022;

ESAMINATI i suddetti atti al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per la formulazione di una proposta di adozione delle misure di cui all'art. 32 del d.l. 90/2014 e s.m.i., in conformità alla citata norma e alle indicazioni fornite dalle Linee Guida e dall'art. 12 delle Disposizioni sopra indicate;

In fatto

PREMESSO CHE:

- la *Omissis* (di seguito anche solo Società) nel periodo gennaio 2018 – aprile 2021 è risultata affidataria di diversi progetti finanziati con i fondi ministeriali, per un importo complessivo pari a € 6.121.894,67 (capo A della I ordinanza) nonché aggiudicataria (i) della procedura bandita dall' *Omissis* per l'affidamento del servizio di "*Omissis*" del valore di € 299.000,00; (ii) della procedura bandita dall' *Omissis* per l'affidamento del "servizio di *Omissis*", del valore di € 819.672,14 (capo E e G della II ordinanza);
- l'esame della documentazione versata in atti ha consentito di svelare un solido meccanismo corruttivo, posto in essere dall'imprenditore *Omissis*, all'epoca dei fatti socio di maggioranza della *Omissis*, e dall'allora *Omissis* del *Omissis*, con la collaborazione dei loro sottoposti. Più precisamente le ordinanze sopra menzionate hanno palesato il diretto coinvolgimento dell'imprenditore nella gestione dei fondi ministeriali, previsti dalla legge n. 440/1997, per finanziare le diverse attività progettuali presentate dagli istituti scolastici, volte a contrastare la povertà educativa e ad affrontare le emergenze educative. Sotto il profilo in esame rilevano le circostanze fattuali descritte nelle citate ordinanze cautelari, che devono qui intendersi integralmente richiamate per quanto riguarda l'esposizione, la ricostruzione e l'accertamento degli elementi di fatto penalmente rilevanti, brevemente riportate nella nota informativa prot. 39992 del 25.2.2022. In estrema sintesi, l'imprenditore *Omissis* avrebbe compiuto plurimi atti di corruzione, al fine di instaurare e coltivare rapporti preferenziali sia con pubblici amministratori in servizio presso il *Omissis* sia con i dirigenti scolastici di vari istituti. I menzionati dipendenti avrebbero veicolato i finanziamenti del Ministero verso i progetti educativi presentati da istituti scolastici, che nella gran parte dei casi si sarebbero avvalsi delle società del citato imprenditore, per la loro realizzazione (pag. 1-14 I^ ordinanza; pag. 14-24 II^ ordinanza)) Grazie alle utilità di vario genere ricevute dall'imprenditore, i dipendenti del Dicastero imputati avrebbero asservito la propria funzione alle richieste di quest'ultimo, che in tal modo: a) avrebbe partecipato attivamente ai tavoli tenuti presso il Ministero per la

distribuzione dei fondi pubblici da destinare al finanziamento di progetti scolastici; b) avrebbe ottenuto anticipatamente l'elenco delle scuole destinatarie dei fondi; c) avrebbe ricevuto preventivamente le bozze dei bandi da finanziare, al fine di apportarvi modifiche, poi recepite nei provvedimenti amministrativi adottati.

In tal modo l'imprenditore si sarebbe aggiudicato un gran numero di affidamenti, conferiti nella maggior parte dei casi in via diretta dagli istituti scolastici destinatari dei finanziamenti erogati del Dicastero (pag. 10-33 e 169-170 l'ordinanza pag.14-18 l'ordinanza). Nel periodo gennaio 2018-aprile 2021, tali istituti avrebbero affidato alla *Omissis* i contratti sopra indicati e altri progetti in favore di società riconducibili all'imprenditore, per complessivi euro 23.537.377,09;

- il GIP del Tribunale di *Omissis* ha ritenuto di ascrivere le predette condotte ai reati di cui agli artt. 319, 319 bis, 321, 326 c.p. e, rilevata la gravità indiziaria e il pericolo di reiterazione degli stessi, con ordinanza del 3.9.2021 ha disposto, tra l'altro:
 - la misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti del citato imprenditore (capo A dell'ordinanza);
 - la misura cautelare dell'arresto domiciliare nei confronti dei collaboratori (nelle rispettive qualità di *Omissis* e *Omissis*) del menzionato *Omissis*, con divieto di allontanamento senza autorizzazione (capo A dell'ordinanza);
 - il sequestro preventivo di euro 336.177,42 nei confronti del predetto *Omissis*, corrispondente al profitto conseguito con la commissione del delitto di corruzione (capo A dell'ordinanza);
 - la contestazione alle società dell'imprenditore, e, in particolare, alla *Omissis*, dell'illecito amministrativo ai sensi degli artt. 5, e 25, comma 2, del d.lgs. 231/2001 in relazione ai reati presupposti di cui agli artt. 319 e 321 c.p., indicati al capo A dell'ordinanza, ritenendo che quest'ultima abbia tratto dalle descritte condotte illecite un ingiusto profitto pari a € 6.121.894,67 (capo D dell'ordinanza);
- a seguito di ulteriori indagini sulla vicenda penale sopra descritta, con la successiva ordinanza del 15.2.2022 il GIP del Tribunale di *Omissis* ha disposto, tra l'altro:
 - la misura cautelare dell'arresto domiciliare nei confronti dell'imprenditore, con divieto di allontanamento senza autorizzazione e di colloquio con persone diverse dai conviventi, in relazione ai reati di cui agli artt. 319, 319 bis, 321 (capi C ed E dell'ordinanza);
 - la misura cautelare dell'arresto domiciliare nei confronti del *Omissis* del Dicastero indagato, con divieto di allontanamento senza autorizzazione e di colloquio con persone diverse dai conviventi nei confronti degli altri indagati, in relazione ai reati di cui agli artt. 319, 319 bis, 321 (capo C);

- la misura cautelare dell'arresto domiciliare nei confronti della *Omissis* indagata del Dicastero *Omissis*, con divieto di allontanamento senza autorizzazione e di colloquio con persone diverse dai conviventi nei confronti degli altri indagati, in relazione ai reati di cui agli artt. 319, 319 bis, 321 (capo E);
- la misura cautelare dell'interdizione dal pubblico ufficio per 12 mesi nei confronti del *Omissis* indagato del Dicastero *Omissis* in relazione ai reati di cui agli artt. 318, e 321 (capo G);
- il sequestro preventivo di euro 55.270,00 nei confronti del predetto *Omissis* del Dicastero e di euro 73.334,00 nei confronti della menzionata funzionaria in relazione ai fatti di cui ai capi C) ed E) dell'ordinanza;
- il sequestro di uno scooter e di un computer nei confronti del menzionato *Omissis* per i fatti di cui al capo G) dell'ordinanza;
- nel maggio 2023 il predetto imprenditore è stato rinviato a giudizio;
- nel gennaio 2024 il citato *Omissis* è stato condannato con rito abbreviato a due anni e due mesi per reati di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e per rivelazione di segreti di ufficio;

In diritto

PEMESSO CHE:

- per l'applicazione delle misure straordinarie previste dall'art. 32 del d.l. 90/2014, la norma in esame richiede che: a) l'autorità giudiziaria proceda per i delitti ivi espressamente contemplati ovvero siano altrimenti rilevate "*situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali*" attribuibili all'impresa aggiudicataria di una commessa pubblica; b) si tratti di fatti gravi e accertati;
- le Prime Linee guida chiariscono in via interpretativa che l'articolo 32 non subordina, «*l'applicazione delle misure all'acquisizione di una certezza probatoria, tipica del procedimento penale. È sufficiente, piuttosto, che gli elementi riscontrati siano indicativi della probabilità dell'esistenza delle predette condotte ed eventi (...)*». Le stesse, inoltre, puntualizzano che nel contesto delle misure introdotte dall'art. 32 – destinate ad intervenire in un momento antecedente al giudicato – devono considerarsi "fatti accertati" quelli corroborati da riscontri oggettivi, mentre il requisito della "gravità", richiamato anche dal comma 2, implica che i fatti stessi abbiano raggiunto un livello di concretezza tale da rendere probabile un giudizio prognostico di responsabilità nei confronti dei soggetti della compagine di impresa per condotte illecite o criminali;

- in un’ottica interpretativa necessariamente garantista, ai fini della proposta di applicazione delle suddette misure, il Presidente dell’Autorità è chiamato, quindi, a valutare sia il *fumus* in relazione alla consistenza del reato ipotizzato sia la gravità dei fatti contestati;
- con riferimento al *fumus commissi delicti*, quest’ultimo richiede che le circostanze concrete e gli elementi acquisiti sul fatto abbiano acquisito uno spessore probatorio tale da indurre a ritenere, in termini di qualificata probabilità, che abbiano avuto un’incidenza sull’appalto nella fase genetica o nella successiva fase esecutiva, potendo ad esempio giustificare, nel procedimento penale, l’emissione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari o l’adozione di un decreto di rinvio a giudizio;
- ai fini della proposta di misure straordinarie, è sufficiente che il Presidente dell’Autorità abbia preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni poste a fondamento del provvedimento cautelare adottato dal giudice e abbia ritenuto tali elementi fattuali coerenti con la propria decisione, potendo legittimamente far ricorso ad una motivazione secondo la dinamica argomentativa *per relationem*;

RITENUTO CHE:

- nel giudizio penale *de quo* le condotte illecite contestate all’imprenditore integrano i reati di cui agli artt. 319, 319 bis, 321 e 326 espressamente annoverati tra le fattispecie delittuose elencate nell’art. 32, comma 1, del d.l. 90/2014 s.m.i. Rileva, inoltre, anche la contestazione alla *Omissis* dell’illecito amministrativo ai sensi degli artt. 5, 21 e 25 del d.lgs. 231/2001 in relazione ai reati presupposti di cui agli artt. 319 e 321 c.p.;
- nel caso di specie, inoltre, le condotte illecite sopra brevemente descritte possono considerarsi, ai fini del presente procedimento, quali “fatti gravi e accertati”, posto che quest’ultime, da un lato, hanno già determinato la condanna con rito abbreviato dell’allora *Omissis* per reati di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e per rivelazione del segreto di ufficio e, dall’altro, hanno indotto il GIP ad assumere le misure cautelari sopra indicate con le due ordinanze a cui si rinvia;
- in simile contesto assumono rilievo le captazioni ambientali e telefoniche nonché gli incontri tra l’imprenditore e il *Omissis*, gli interrogatori della collaboratrice del *Omissis* del 17.11.2021 e del 30.11.2021, l’esame dei movimenti bancari, come riportati nelle due ordinanze sopra indicate a cui si rinvia, che hanno permesso di raccogliere

sufficienti elementi di prova volti a dimostrare l'avvenuta dazione di denaro ed altre utilità da parte dell'imprenditore ai pubblici ufficiali imputati, finalizzata ad ottenere affidamenti di commesse pubbliche;

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 127677 del 31.10.2024, è stato comunicato alla Società ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. 241 del 1990, l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione di una proposta di misure di cui all'art. 32 del d.l. 90/2014 s.m.i. in relazione ai fatti di reato di cui al procedimento penale in oggetto e la possibilità di presentare memorie e scritti difensivi;
- con nota acquisita al prot. n. 128580 del 05.11.2024, la Società ha formulato richiesta di accesso agli atti, cui è stato dato riscontro con nota prot. n. 0138593 del 25.11.2024;
- non avendo la Società presentato né documenti né scritti difensivi con nota prot. 0022066 del 11.02.2025 è stato concesso ulteriore termine alla Società – fino al 18 febbraio - per presentare eventuali documenti e memorie difensive;
- il predetto termine è decorso senza che la Società abbia ritenuto di partecipare al contraddittorio;

CONSIDERATO CHE:

in ottemperanza al principio di proporzionalità e adeguatezza dell'azione amministrativa, il Presidente dell'Autorità è chiamato a ponderare gli elementi fattuali emersi, anche sotto il profilo della loro gravità e delle connesse esigenze di tutela, al fine di individuare, tra le diverse misure previste dall'art. 32, quella più adeguata, tenuto conto di diversi indicatori, quali il ruolo e il complessivo comportamento dell'autore dell'illecito, il coinvolgimento della compagine societaria, la spregiudicatezza dei soggetti coinvolti, lo stato del contratto coinvolto nelle vicende illecite, la permanenza negli assetti societari di soggetti con una notevole capacità di influenzare le scelte dell'impresa o la presenza di ulteriori elementi attestanti il rischio di condizionamenti nella esecuzione dei contratti in essere.

Sotto quest'ultimo profilo assumono peculiare rilievo le seguenti circostanze:

- 1) il ruolo dell'imputato *Omissis* all'interno della Società: costui all'epoca dei fatti era socio e, secondo la ricostruzione del GIP, amministratore di fatto, della *Omissis*;
- 2) la dazione di ingenti somme di denaro da parte dell'imprenditore a favore dei pubblici dipendenti indagati;
- 3) la pervasività del sistema posto in essere dall'imprenditore, che gli avrebbe consentito di incidere in maniera significativa sulle scelte del Dicastero, tramite la pluralità di



dipendenti pubblici coinvolti negli accordi corruttivi (direttore apicale, dirigente, funzionari);

- 4) l'assenza di occasionalità delle condotte illecite poste in essere dall'imprenditore, che, di contro, rappresentano il suo normale *modus operandi*, posto che grazie ad esse ha avvantaggiato non solo la *Omissis*, ma anche altre società a lui riconducibili;
- 5) il valore ingente degli affidamenti ricevuti dalle società facenti capo al predetto imprenditore, pari a complessivi euro 23.537.377,09 nel periodo gennaio 2018-aprile 2021 e, nello specifico:
 - euro 6.121.894,67 corrisposti alla *Omissis*;
 - euro 9.085.121,51 corrisposti all'*Omissis*;
 - euro 575.960,00 corrisposti a *Omissis*;
 - euro 1.675.000,00 corrisposti alla *Omissis*;
- 6) la mancata partecipazione della Società al presente procedimento amministrativo;

CONSIDERATO tuttavia che i risconti effettuati dal Nucleo della Guardia di Finanza, come risultanti dalle note sopra menzionate, hanno consentito di accertare che:

- 1) la composizione del capitale sociale della *Omissis* è stata più volte modificata in questi ultimi anni. Nel dettaglio:
 - fino al 3.9.2021, data di emissione della I^a ordinanza di custodia cautelare:
 - *Omissis*, era titolare di quote sociali pari ad euro 95.000 (95%);
 - *Omissis (Omissis)*, era titolare di quote sociali pari ad euro 5.000 (5%);
 - in data 5.11.2021 *Omissis* ha effettuato la cessione di parte delle sue quote sociali, per un valore pari ad euro 35.000, alla *Omissis* e, conseguentemente, la composizione societaria a seguito della cessione del 5.11.2021 risultava essere:
 - *Omissis*, titolare di quote sociali pari ad euro 60.000 (65%);
 - *Omissis*, titolare di quote sociali pari ad euro 35.000 (35%);
 - *Omissis*, titolare di una quota pari ad euro 5.000 (5%);
 - in data 15.11.2021 *Omissis* ha effettuato la cessione delle restanti quote sociali, del valore di euro 60.0000, a *Omissis* e pertanto la composizione societaria a seguito della cessione del 15.11.2021 risultava essere:
 - *Omissis*, titolare di quote sociali pari ad euro 65.000 (65%);
 - *Omissis*, titolare di quote sociali pari ad euro 35.000 (35%);
 - in data 2.3.2022 *Omissis*, ha effettuato la cessione delle quote sociali, pari ad euro 60.000, alla *Omissis*, e delle quote, pari ad euro 5.000, a *Omissis*, conseguentemente la composizione societaria a seguito delle cessioni del 2.3.2022 è:
 - *Omissis*, titolare di quote sociali pari ad euro 95.000 (95%).



- *Omissis*, titolare di quote sociali pari ad euro 5.000 (5%).
- 2. le cessioni delle quote in favore della *Omissis*, eseguite da *Omissis* e *Omissis*, rispettivamente il 5.11.2021 ed il 2.3.2022, sono state sottoposte ad "Opzione Put and Call", esercitabile decorso un anno dalla sottoscrizione del contratto di cessione ed entro tre anni dalla stessa da parte di *Omissis* e *Omissis*. Alla data del 21.3.2025, nella visura camerale - sezione trasferimento di quote - non emergono iscrizioni relative all'esercizio dell'"Opzione Put and Call" e, pertanto, la composizione societaria della *Omissis* è rimasta invariata, ovvero:
 - *Omissis*, titolare di quote sociali pari ad euro 959.500 (95%);
 - *Omissis*, titolare di quote sociali pari ad euro 50.500 (5%);
- 3. non sono emerse interessenze/legami tra l'indagato *Omissis* e i nuovi soci/amministratori della Società;
- 4. dalla banca dati INPS è emerso che *Omissis* non risulta aver attualmente alcun rapporto di lavoro con le società facenti capo a *Omissis*, né con la *Omissis* (di cui è stato dipendente fino al 2021) o altro operatore economico (dati aggiornati all'ultima nota informativa);
- 5. dalle visure camerali non risultano cariche o partecipazioni societarie attualmente in essere per *Omissis*;
- 6. l'organo amministrativo è stato modificato, attualmente la Società è amministrata dal Sig. *Omissis* nominato amministratore unico in data 19.1.2024;
- 7. la Società è stata sottoposta ad un provvedimento di fermo amministrativo, ex art. 69 r.d. n. 2440 del 1923, disposto dal *Omissis* in data 5 dicembre 2023, fino alla concorrenza della somma di euro 6.121.894,67, percepita come ingiusto profitto per i fatti corruttivi e per le illecite condotte sopra descritte. Le motivazioni del predetto provvedimento sono riportate nel verbale di audizione del Sottosegretario con delega all'editoria, presso la VII Commissione – Camera dei deputati del 31.1.2024, a cui si rinvia. Più precisamente il *Omissis* ha disposto "*la misura del fermo amministrativo, ai sensi del sesto comma dell'articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, su tutte le somme eventualmente e a qualsiasi titolo dovute o debende dal Omissis e da ogni altra Amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo nei confronti della Omissis (partita iva Omissis), fino alla concorrenza dell'importo di cui questo Ministero è creditore quantificabile, allo stato degli atti, in almeno euro 6.121.894,67*";
- 8. la Società ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Bari l'applicazione delle misure protettive ex art. 54 e 55 del codice della crisi d'impresa, conseguentemente con decreto n. 103 del 24 gennaio 2024 il predetto Dicastero, dopo un'interlocuzione in



merito con l'Avvocatura di Stato, i cui passaggi salienti sono indicati nel verbale sopra citato, ha disposto la sospensione del predetto provvedimento *"per la durata di 120 giorni, in esecuzione del decreto del Tribunale di Bari n. omissis, con decorrenza dalla data di pubblicazione del medesimo decreto. Tale sospensione perderà efficacia, ex tunc, qualora il decreto del Tribunale di Bari n. omissis dovesse essere oggetto di modifica o revoca da parte dell'Autorità Giudiziaria, all'esito dello scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 16 gennaio 2024"*;

9. dalla visura camerale della Società risulta che le stesse sono state prorogate con termine ultimo di efficacia al 6.12.2024 e che in data 25.2.2025 il Tribunale di Bari, a seguito di una nuova istanza di *Omissis*- che ha chiesto la misura protettiva del divieto di iniziare o perseguire le azioni cautelari o esecutive ovvero di acquisire titoli di prelazione nei suoi confronti - ha disposto la misura *de qua*, fissando al 18.3.2025 l'udienza camerale *"per la notifica del ricorso e del presente decreto alle altre parti, ai fini della conferma, modifica o revoca"*;
10. all'esito della menzionata udienza è stata aggiornata la visura camerale della Società con la seguente annotazione *"con provvedimento del Omissis il Tribunale di Bari – sezione specializzata in materia di imprese letti gli artt. 55 e 54, comma 3, CCII 1. in parziale accoglimento del ricorso, conferma il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa, nonché disporre la sospensione delle prescrizioni, l'inibizione delle decadenze e della pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza; 2. determina in 120 giorni la durata della misura protettiva; 3. dichiara inammissibile la richiesta di divieto di acquisizione di diritti di prelazione non concordati con l'imprenditore"* (visura del 2.4.2025);
11. l'allora *Omissis* condannato è stato licenziato e il dirigente imputato è andato in pensione;
12. i contratti aggiudicati alla *Omissis*, oggetto dell'indagine penale, di cui ai CIG n. *Omissis* e n. CIG *Omissis* sono ad oggi verosimilmente conclusi, posto che il primo del valore € 299.000, secondo quanto previsto nella determina di indizione della gara, doveva essere espletato entro il 31 dicembre 2020, e per l'altro, del valore di € 819.672,14, secondo quanto riportato nella 1° nota informativa del Nucleo dell'Ufficiale di collegamento presso l'Anac, la Società ha emesso fatture pari all'intero valore del contratto nel periodo dal 28.9.2020 al 9.11. 2021;
13. dall'esame della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici è emerso che la Società nel periodo 2022 - 2024, ha ricevuto i seguenti affidamenti:

- anno 2022, affidamenti per un totale pari ad euro 8.412.360,82;
- anno 2023, affidamenti per un totale pari ad euro 406.389,94;
- anno 2024, affidamenti per un totale pari ad euro 685.383,67.

I suddetti affidamenti non risultano effettuati da istituti scolastici coinvolti nella vicenda penale in esame.

RITENTUTO CHE:

- la modifica della *governance* e della proprietà del capitale sociale rappresentano misure idonee nel caso di specie a prevenire ulteriori ipotesi di reato, in assenza di riscontrati collegamenti tra l'imputato *Omissis* e i nuovi soci e il nuovo amministratore unico della Società. Ciò anche in considerazione del fatto che la rete costituita dal predetto imprenditore è stata di fatto recisa grazie al licenziamento dell'allora *Omissis* condannato e al pensionamento del dirigente imputato. Tanto è vero che l'esame degli affidamenti alla Società negli anni 2022 e 2024 risultanti dalla BDNCP non evidenzia contratti con gli istituti scolastici oggetto dell'inchiesta penale;
- le predette misure risultano, inoltre, tempestive in quanto sono state adottate prima dell'apertura del presente procedimento;

RITENUTO che l'insieme delle predette misure abbia affievolito le istanze di recupero e di salvaguardia della legalità, al punto tale da non richiedere più alcun intervento in chiave preventiva. Ciò anche in considerazione del fatto che: a) la Società è attualmente sottoposta alla misura protettiva del divieto per i creditori di iniziare o perseguire azioni cautelari o esecutive sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali la stessa esercitata l'attività di impresa ovvero di acquisire titoli di prelazione nei suoi confronti non concordati; b) il fermo amministrativo disposto dal Dicastero nei confronti della Società in data 5 dicembre 2023 non risulta revocato o annullato, ma semplicemente sospeso fino all'esito delle misure protettive di cui agli artt. 54 e 55 del codice della crisi d'impresa disposte dal Tribunale di Bari nei confronti della Società;

RICHIAMATO l'art. 12 comma 3, lett. c) delle Disposizioni sopra menzionate;

Per tutto quanto sopra esposto, considerato e ritenuto,

SI DISPONE

l'archiviazione del presente procedimento nei confronti della *OMISSIS*, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera c) delle Disposizioni, dando altresì atto che il provvedimento di archiviazione sarà pubblicato nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, con oscuramento anche del nome della Società e delle stazioni appaltanti.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente in data 03.04.2025